



## LA RESPONSABILE UO4

VISTI:

- l'art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;
- la D.G.R. 22 febbraio 2021 - n. XI/4348;
- il "Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Parco lombardo della Valle del Ticino", approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 135 del 20/10/2020;
- la determinazione n. 445 del 07.11.2024 di approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente della Commissione per il Paesaggio del Parco Lombardo della valle del Ticino

## RENDENOTO

- che, con la procedura di cui agli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- che il Parco deve procedere alla nomina di cinque nuovi componenti della Commissione per il Paesaggio;
- che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione degli esperti alla Commissione del Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza;
- che a tal fine, chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 2 del Regolamento e intenda candidarsi alla carica in oggetto, deve presentare domanda allegando curriculum vitae e fotocopia documento di identità in corso di validità, entro le ore **12:00** del giorno **29.11.2024**.

Il termine suddetto deve intendersi perentorio e pertanto non saranno accettate le candidature pervenute oltre tale data.

Le domande - redatte sul modello allegato (allegato 1) - dovranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo:

[parco.ticino@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.ticino@pec.regione.lombardia.it)

La presentazione della candidatura equivale all'accettazione incondizionata dei requisiti stabiliti dal Regolamento approvato con la già citata deliberazione n. 135 del 20/10/2020 con particolare riferimento:

- agli artt. 2 "Composizione", 5 "Incompatibilità" e 6 "Decadenza", fra i quali:

- Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio;
  - Vigono anche tutte le incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
  - I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale dei Comuni del Parco.
  - I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- all'art. 10 "Convocazione":
- La Commissione per il Paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria indicativamente due volte al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente della Commissione lo ritenga necessario, per motivi di urgenza

Si precisa che la valutazione verrà effettuata a seguito di comparazione dei curricula, secondo i seguenti criteri, approvati con Delibera di Consiglio di Gestione n. 114 del 04.11.2024:

- Competenza tecnica in tema di paesaggio (percorsi di studio o formazione effettuati dopo l'acquisizione dei titoli di studio necessari per l'ammissione);
- Esperienze specifiche maturate nell'ambito delle materie di cui all'art. 2 del Regolamento (oltre a quella necessaria quale requisito di ammissione);
- Esperienze di ricerca/innovazione sul tema "tutela e valorizzazione del paesaggio";
- Livello di conoscenza del territorio maturata tramite esperienza professionale svolta nell'area del Parco del Ticino;
- Diversificazione dei profili tecnico-culturali rappresentati.

L'analisi delle domande sarà effettuata da parte di apposito gruppo di lavoro nominato con Delibera n. 114 del 04.11.2024 del Consiglio di Gestione, che provvederà anche alla nomina dei componenti e del Presidente della Commissione per il Paesaggio.

Titolare del trattamento dei dati è il Parco lombardo della valle del Ticino.

Magenta, 07.11.2024

LA RESPONSABILE UO4  
dott.ssa Francesca Trotti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005*